

REGOLAMENTO del CNCA
(come modificato nella riunione del Consiglio 11-12 settembre 2012)

Scegliere, come C.N.C.A., di ripensare il senso della nostra vita associativa e delle necessarie regole che devono sostenere e aiutare la federazione non significa imbrigliare la nostra organizzazione in regolamenti o codici complicati, che possono mortificare la vivacità dell'impegno sociale. E' piuttosto il tentativo perché l'essere Coordinamento diventi realmente "camminare insieme" verso obiettivi condivisi con strategie non solo esplicitate ma anche costruite in modo comunitario.

Regole ed appartenenza sono concetti che indicano una tensione - in continuo movimento - perché da una parte le regole non soffochino il percorso dell'appartenenza, dall'altra perché gli ideali di riferimento del C.N.C.A. non restino generici ed incapaci di concretizzarsi in precise pratiche anche organizzative e politiche.

"Darsi delle regole" diventa così strumento obbligato per tenere uniti carisma e democrazia, spontaneità ed oggettiva fedeltà alle persone, libertà di movimento e di partecipazione con esigenze organizzative, indispensabili non soltanto alla confederazione ma anche agli obiettivi perseguiti.

Strada e Giustizia hanno bisogno, per restare unite, anche di regole o leggi. La ragione è semplice: perché ci propongono, radicalmente, di fare in modo che ogni norma diventi trasparente del suo significato più profondo: rimuovere gli ostacoli che generano le tante diseguaglianze economiche, culturali, sociali e politiche che permettono ai garantiti di allontanarsi da quanti fanno più fatica.

Solo a queste condizioni l'esercizio della legalità diventa visibilità del suo valore ultimo: la giustizia. E soltanto in questo orizzonte l'appartenenza è irrobustita dalle regole senza che queste ultime vengano assolutizzate, dimenticando che nessun regolamento ha senso se non rende trasparente il fine stesso della sua formulazione.

Da questo punto di vista ci sembra importante fare in modo che il nostro metodo di lavoro evidenzi alcune linee:

- 1. sottolineare con forza la necessità di regole etiche fondamentali e fondanti che sono altro rispetto ai singoli regolamenti necessari alle specifiche attività del coordinamento;*
- 2. chiedere ad ogni regola di diventare trasparente del suo perché, della sua utilità, del suo fine;*
- 3. ricordare, da una parte, la precarietà e provvisorietà delle regole (qualunque regola è sempre modificabile); dall'altra evidenziare la dimensione indispensabile di un patrimonio normativo che ci deve essere vicino e familiare;*
- 4. condividere queste regole non soltanto nel momento esecutivo, ma anche nel momento fondante. Ciò significa che solo se si è protagonisti insieme nello scrivere le regole queste ultime sono comprese, ed il loro valore, utilità e senso è condiviso ed accolto da tutti;*
- 5. costruire spazi istituzionali dove le regole siano non solo discusse, ma anche corrette e perfezionate;*
- 6. creare le condizioni perché anche il dissenso, la disobbedienza e l'eventuale trasgressione diventino "parola", capace di far riflettere ed eventualmente di promuovere nuovi e diversi itinerari da percorrere insieme;*
- 7. affiancare alle regole un codice di cor-responsabilità condivisa che permetta a ciascuno di assumersi le sue responsabilità tanto in termini di critica alla regola quanto in termini di eventuale sanzione.*

I punti che seguono sono stati scritti insieme.

Nascono da un confronto schietto reso decisamente ricco dal fatto che i singoli partecipanti appartengono ad aree, servizi e realtà diverse.

ADESIONE AL CNCA

(artt. 7-8 dello Statuto)

La scelta di appartenere al coordinamento è segno della condivisione di un patrimonio culturale e di un progetto.

Significa riconoscersi in un sistema di regole scritte e non scritte riproposte e ridefinibili strada facendo, che mettono in gioco la storia e la tradizione dei gruppi, l'eredità del passato ma anche lo slancio verso il futuro, l'identità e le specificità di ogni singola realtà.

Adesione al Coordinamento così inteso diventa ricerca di compagni di viaggio con cui condividere, confrontare, discutere e rilanciare in un orizzonte più vasto un impegno – quello sociale – che non può, pena l'asfissia, essere chiuso in confini troppo angusti e circoscritti rispetto al più ampio contesto.

• **L'iter per l'adesione**

La richiesta di adesione al Coordinamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, va inoltrata al Presidente della Federazione regionale o, in assenza della stessa, alla Presidenza nazionale per il tramite del Coordinatore dell'Area regionale competente. Alla richiesta di adesione il gruppo deve allegare: copia di delibera dell'assemblea dei soci, statuto e atto costitutivo dell'Ente, scheda illustrativa delle attività e dell'assetto organizzativo, bilancio e relazione sociale dell'ultimo esercizio e una dichiarazione di assenso e di adesione alle "caratteristiche minime richieste" di cui al punto successivo compilata sulla base di uno schema di riferimento predisposta dalla Segreteria del Coordinamento.

Sarà compito del presidente o del coordinatore regionale avviare una istruttoria, che deve prevedere almeno un incontro con l'organismo direttivo del gruppo richiedente ed una visita presso le sedi operative. Al termine dell'istruttoria il Presidente della Federazione regionale provvederà a trasmettere una relazione al Comitato Esecutivo regionale con l'espressione di un parere scritto sull'ammissibilità del gruppo richiedente. In assenza della Federazione regionale, il Coordinatore dell'Area trasmetterà la relazione alla Presidenza nazionale.

Il Presidente regionale, o la Presidenza nazionale, notifica l'ammissione a gruppo osservatore che avrà la durata minima di un anno e massima di due nell'eventualità di richiesta di proroga da parte del gruppo o di indicazione del presidente o del coordinatore regionale.

Nel corso dell'anno il gruppo è impegnato a partecipare alle attività della regione, a partecipare al percorso per nuovi gruppi e al corso nazionale, e a versare la quota annuale prevista per i gruppi osservatori. Il presidente, o il coordinatore regionale, è impegnato ad effettuare un incontro intermedio di verifica con i dirigenti del gruppo.

• **Caratteristiche minime richieste e criteri di valutazione**

Nella domanda di adesione il gruppo richiedente deve dichiarare di:

- impegnarsi a lavorare fattivamente alla attività della federazione, sia a livello nazionale che territoriale
- impegnarsi a partecipare alle iniziative indicate dalla Federazione
- dare garanzie di continuità nel tempo della propria organizzazione
- sostenere i punti qualificanti del documento programmatico
- avere uno statuto compatibile con quello del CNCA

Il gruppo osservatore sarà oggetto di valutazione, da parte del Presidente o del Coordinatore Regionale, sui seguenti aspetti:

- stile educativo e relazionale che ponga al centro la persona; che sia centrato sulla quotidianità nelle diverse pratiche dell'accoglienza; che rifiuti la coazione;
- modalità e forme organizzative orientate alla democrazia interna e alla trasparenza della gestione

- rapporto con la rete territoriale delle risorse presenti nel contesto nel quale opera il gruppo
- rapporto con il servizio pubblico che rifiuti la delega, ma accetti di collocare la propria esperienza all'interno della rete dei servizi locali
- rispetto degli standard minimi richiesti dalla legislazione vigente per tipologia di servizio
- partecipazione attiva alle iniziative del coordinamento garantita dalla presenza di persone che nel gruppo rivestono un ruolo significativo
- condivisione della filosofia e assunzione delle proposte operative contenute nel sistema qualità del CNCA con l'impegno ad applicarlo nei tempi e nelle forme concordate

- **Il patto associativo**

Al termine del periodo di osservazione il gruppo, se lo ritiene, deve confermare al Comitato Esecutivo regionale o, in caso di assenza della Federazione regionale, al Consiglio nazionale la propria richiesta di adesione al CNCA, impegnandosi a sottoscrivere un patto associativo che lo impegna a:

- rispettare le norme contenute nello statuto e aderire alla mission del Cnca
- dare applicazione al regolamento interno del coordinamento
- mantenere standard operativi e gestionali coerenti con il sistema qualità Cnca

Il Presidente regionale, sentito anche il responsabile formazione nuovi gruppi, stende un report di valutazione del periodo di osservazione e formula una proposta circa l'accettazione del gruppo richiedente che provvede a presentare al Comitato esecutivo regionale, il quale delibererà in merito all'ammissione del gruppo.

Nelle Aree regionali il coordinatore seguirà la stessa procedura rapportandosi con la Presidenza nazionale. Il Consiglio nazionale delibererà in merito all'ammissione del gruppo.

- 2 -

FORME E MODALITA' DI UNA APPARTENENZA

L'appartenenza al Coordinamento si nutre della condivisione di una storia comune già percorsa o da tracciare e di esperienze significative costruite, vissute o rielaborate insieme.

Partecipazione, formazione e progettazione condivisa sono importanti condizioni e strumenti perché l'appartenenza si sostanzia a partire da percorsi concreti, in cui impegno personale ed apertura al confronto – a volte anche conflittuale - diventino fonte di arricchimento per tutti e per ciascuno.

- **Il senso di una adesione**

Gli Enti che chiedono di aderire al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza si riconoscono nello Statuto del Coordinamento, ne condividono i dieci punti fondativi che ne rappresentano la mission, assumono la cultura e le modalità operative del Cnca come proprio stile di gestione dei servizi di accoglienza delle persone e di presenza nel territorio.

La scelta di aderire deve essere espressione collettiva, formalmente deliberata dal gruppo.

- **La partecipazione**

I gruppi aderenti sono impegnati a garantire una partecipazione qualificata e continuativa alle assemblee regionali e nazionali.

E' impegno del gruppo aderire all'attività di formazione e di area tematica sia nazionale che regionale concernenti la tipologia di attività del gruppo.

- **L'adesione alle linee del Coordinamento**

La linea politica e culturale del Coordinamento è deliberata dalle assemblee nazionali e dal Consiglio nazionale e i gruppi aderenti sono impegnati a rappresentarla al loro interno e nei territori di appartenenza.

- **La quota associativa**

L'Assemblea nazionale fissa i criteri per la determinazione della quota associativa nazionale al cui versamento sono tenuti i gruppi aderenti. Ogni gruppo è tenuto, annualmente, a consegnare copia del bilancio d'esercizio utile ai fini della determinazione della quota associativa.

Gli importi delle quote di adesione annuale sono decisi dal Consiglio nazionale e vengono resi noti ai gruppi dal Presidente o dal Coordinatore regionale tramite comunicazione scritta.

- **Le alleanze**

I gruppi aderenti scelgono una appartenenza forte al coordinamento e si impegnano a stringere rapporti di adesione, di cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni nazionali o locali verificandone i livelli di coerenza culturale alle strategie del CNCA.

- **L'esclusione**

Possono essere considerati validi motivi di esclusione:

- l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle assemblee regionali
- l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle assemblee nazionali
- l'assunzione, da parte del gruppo, di posizioni, iniziative e alleanze in netto contrasto con la linea politico-culturale del Coordinamento
- il venir meno dei requisiti organizzativi e gestionali minimi previsti dal sistema qualità Cnca
- il mancato versamento della quota associativa

Secondo quanto previsto dallo Statuto (art.28) la procedura di esclusione prevede:

- una delibera da parte del Comitato Esecutivo regionale, che viene presentata al Consiglio nazionale per essere ratificata,
- oppure la richiesta scritta e motivata da parte del Coordinatore regionale al Consiglio nazionale
- la comunicazione al gruppo interessato dell'avvio della procedura di esclusione da parte della Presidenza nazionale con possibilità del gruppo di formulare proprie controdeduzioni
- un approfondimento da parte dell'Esecutivo nazionale che può decidere di convocare il gruppo interessato anche, eventualmente, su esplicita richiesta dello stesso
- l'assunzione di decisione da parte del Consiglio nazionale che verrà comunicata formalmente al gruppo assieme alla delibera del Comitato esecutivo regionale.

- 3 -

FORME DELLA RAPPRESENTANZA E DI GOVERNO DEL COORDINAMENTO

L'identità del Cnca si esprime anche attraverso le forme dell'organizzazione interna che devono nella loro strutturazione e nella modalità di funzionamento tendere a garantire chiarezza nei compiti assegnati, linearità e trasparenza di funzionamento, democrazia e democraticità di gestione orientata a valorizzare le competenze, le risorse e le disponibilità dei singoli e dei gruppi aderenti al Coordinamento.

L'articolazione organizzativa rappresenta la traduzione operativa delle parole chiave e delle linee guida del Coordinamento

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

(artt. 17-18-19 dello Statuto)

A. Assemblea dei soci

- **Composizione**

È composta dai rappresentanti di tutti i gruppi aderenti secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo. È convocata dal Consiglio nazionale almeno una volta all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto.

- **Compiti**

All'Assemblea dei soci competono tutte le decisioni legate al funzionamento politico/ organizzativo della Federazione, secondo quanto è stato stabilito dallo statuto all'art. 17.

- **Modalità di lavoro**

E' convocata su ordine del giorno trasmesso per iscritto ai gruppi aderenti, è presieduta dal Presidente della Federazione nazionale, organizza i propri lavori sulla base di relazioni della Presidenza nazionale e dell'Esecutivo, approfondimento delle tematiche proposte, discussione e approvazione di documenti e/o mozioni conclusive.

La gestione dell'assemblea è regolata da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Di ogni riunione dell'Assemblea nazionale è steso apposito verbale a cura della Presidenza nazionale che viene messo a disposizione di tutti i gruppi aderenti.

B. Assemblea dei delegati

- **Composizione**

E' composta dai delegati dei gruppi aderenti e delle Federazioni regionali e dai componenti del Consiglio nazionale.

Sulla base di quanto deliberato dall'assemblea dei soci i gruppi compresi nella fascia più bassa di quota associativa hanno diritto ad un delegato; quelli compresi nella seconda fascia a due delegati; quelli compresi nella terza fascia a tre delegati.

Il numero di delegati eletti aventi diritto di voto e la ripartizione degli stessi tra le varie Regioni e Province è stabilita dal Consiglio Nazionale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

E' convocata dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità in presenza di situazioni o argomenti di notevole rilievo e delicatezza e che vadano a incidere sulla natura e la funzione della Federazione Nazionale.

- **Compiti**

L'Assemblea nazionale dei delegati è il luogo della sintesi complessiva delle diverse esperienze e culture che compongono il coordinamento; luogo di elaborazione culturale e di proposta di attività dell'intera Federazione; luogo della definizione della linea politico-culturale e strategica del Coordinamento.

- **Modalità di lavoro**

E' convocata su ordine del giorno trasmesso per iscritto ai gruppi aderenti e alle Federazioni regionali. Organizza i propri lavori sulla base di relazioni della Presidenza nazionale e dell'Esecutivo, gruppi di lavoro per l'approfondimento delle tematiche proposte, plenarie per la discussione e approvazione di documenti e/o mozioni conclusive.

La gestione dell'assemblea viene definita di volta in volta dal Consiglio nazionale, su una proposta del Presidente nazionale.

Di ogni riunione dell'Assemblea nazionale è steso apposito verbale a cura della Presidenza nazionale che viene messo a disposizione di tutti i gruppi aderenti

IL CONSIGLIO NAZIONALE

(artt. 20 – 21 dello Statuto)

• Composizione

Il Consiglio nazionale è l'organo di governo del coordinamento.

Rappresenta la pluralità delle esperienze presenti nel Cnca.

Viene eletto dall'Assemblea nazionale dei soci.

E' composto dai Presidenti regionali eletti dalle Assemblee regionali e candidati di diritto al Consiglio nazionale, dai coordinatori regionali eletti dall'assemblea delle aree regionali e proposti all'Assemblea nazionale come candidati al Consiglio, e da 7 membri sempre eletti dall'assemblea su candidature nazionali.

Nomina al suo interno Presidente, e i due Vice Presidenti, il Tesoriere.

Nomina i componenti l'Esecutivo su proposta del Presidente.

Individua le deleghe da assegnare ai membri dell'esecutivo e gli incarichi da assegnare a membri del Consiglio stesso.

A puro titolo esemplificativo vengono indicati come deleghe e incarichi possibili, oltre a quella di tesoriere, il referente delle aree regionali il referente dei gruppi tematici; il responsabile delle politiche culturali e dell'editoria; il responsabile dell'Agenzia nazionale e il responsabile della Segreteria nazionale.

E' la sede di elaborazione della proposta politica e culturale del Coordinamento.

Ha il compito di tradurre in programma operativo le linee e gli orientamenti deliberati dall'assemblea dei soci; predispone il programma annuale di attività; stende il bilancio sociale, il conto economico e lo stato patrimoniale del Coordinamento; delibera le ammissioni e le eventuali espulsioni e/o sospensioni dei soci; decide in merito alla costituzione, sospensione e commissariamento delle federazioni regionali, delle aree regionali e dei gruppi tematici, ne approva il programma di attività; decide l'eventuale adesione a coordinamenti; delibera in merito alla partecipazione di rappresentanti del coordinamento all'interno di commissioni ministeriali; apre sedi internazionali, nazionali e/o regionali.

• Durata in carica

Dura in carica per 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di qualcuno dei suoi membri la sostituzione dei dimissionari può essere deliberata con votazione dell'assemblea dei soci alla prima convocazione utile. Se il dimissionario è un presidente o coordinatore regionale sarà compito della federazione regionale o dell'area indicare il nominativo proposto per la sostituzione

• Modalità di lavoro

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno metà più uno dei consiglieri nazionali su un ordine del giorno trasmesso ai consiglieri almeno dieci giorni prima della convocazione.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno e può strutturarsi in gruppi di lavoro.

E' presieduto dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio nazionale è steso apposito verbale che viene reso disponibile a tutti i consiglieri.

• Decadenza

I membri del Consiglio nazionale possono decadere dall'incarico per dimissioni, sfiducia espressa da parte dell'Assemblea nazionale, indegnità

IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

(art. 22 dello Statuto)

• Composizione

E' composto da sette membri scelti dal Consiglio nazionale all'interno dei suoi componenti e su proposta del Presidente.

• Compiti

Ha il compito di rendere operative le decisioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio nazionale e rappresenta il gruppo di riferimento della Presidenza nazionale.

Assegna le deleghe previste dal Consiglio nazionale oltre a quella di tesoriere.

Le funzioni e i compiti dei membri dell'esecutivo o del Consiglio nazionale sono oggetto di delibere assunte di volta in volta dal Consiglio nazionale stesso.

Il Consiglio nazionale può prevedere la corresponsione di compensi ai membri dell'esecutivo in relazione agli incarichi da loro svolti all'interno del Coordinamento.

- **Durata in carica**

Il Comitato Esecutivo dura in carica 4 anni e decade con il decadere del Consiglio nazionale.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Esecutivo il Consiglio ne delibera la sostituzione.

- **Modalità di lavoro**

Si riunisce mediamente ogni mese su un programma di lavoro concordato tra i suoi membri.

Ogni componente del comitato esecutivo è tenuto a predisporre annualmente una relazione sulla propria attività da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale

LA PRESIDENZA NAZIONALE

(art. 23 dello Statuto)

- **Composizione**

Presidente

E' eletto dal Consiglio nazionale tra i suoi membri. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta successiva alla prima.

Vice Presidenti

Sono eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi membri, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente anziano sostituisce il Presidente in sua assenza o su sua delega.

I due vice Presidenti possono assumere uno o più incarichi tra quelli previsti per il Comitato esecutivo.

- **Compiti**

Il Presidente nazionale è il rappresentante legale del Coordinamento:

- a) ha la rappresentanza del C.N.C.A. a tutti gli effetti, anche in giudizio, a livello nazionale e internazionale;
 - b) sottoscrive tutti gli atti, i contratti ed i documenti che debbono essere formati nell'interesse del Coordinamento o per l'esecuzione delle delibere delle Assemblee, del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo;
 - c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti il C.N.C.A., davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado di giurisdizione;
 - d) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, Pubbliche amministrazioni o privati, versate al Coordinamento;
 - e) presiede il Consiglio nazionale e il Comitato Esecutivo;
 - f) convoca l'Assemblea dei Soci e dei Delegati, il Consiglio nazionale e il Comitato Esecutivo;
 - g) vigila sulla esatta esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi affidatigli dalle assemblee e dal Consiglio nazionale;
 - h) assume il personale su decisione del Consiglio nazionale, affida incarichi a terzi impegnando economicamente la Federazione nei limiti imposti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci e sentito il tesoriere;
 - i) è garante presso i gruppi associati della coerenza della gestione alle linee culturali e organizzative decise dall'assemblea dei soci e dal Consiglio nazionale;
 - l) può assumere una o più deleghe tra quelle previste per i componenti il Comitato Esecutivo;
 - m) gestisce, congiuntamente al membro dell'esecutivo eventualmente delegato, la Segreteria nazionale.
- Previa autorizzazione del Consiglio nazionale può delegare alcune delle sue funzioni al Vice Presidente, ai membri dell'Esecutivo e/o del Consiglio nazionale.

In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente anziano, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, della assenza o dell'impedimento del Presidente.

- **Modalità di gestione**

La Presidenza garantisce la gestione collegiale del Coordinamento attivando tutte le iniziative ritenute utili al fine della garanzia della trasparenza e democraticità della gestione interna.

Ha il proprio riferimento diretto nel Comitato Esecutivo.

Riferisce sul proprio operato al Consiglio nazionale almeno una volta all'anno.

IL TESORIERE

(art. 25 statuto)

E' nominato dal Consiglio nazionale tra i suoi membri ed entra a far parte del Comitato Esecutivo, nel quale ricopre la delega specifica.

- **Compiti**

Sono compiti del tesoriere, che ha potere di firma su tutte le attività amministrative della federazione: predisporre il bilancio di previsione e consuntivo annuale oltre al bilancio e al rapporto sociale; prevedere e proporre ipotesi di raccolta fondi, sponsorizzazioni, convenzioni; vigilare sulle attività dell'Amministrazione della Federazione; curare i rapporti amministrativi con le Federazioni e le Aree regionali e vigilare sul loro funzionamento.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

- **Composizione**

La Segreteria nazionale del Coordinamento è composta da un Direttore nominato dal Consiglio nazionale, da addetti/e a funzioni di segreteria.

Il loro numero e i loro compiti sono deliberati dall'Esecutivo sulla base di una proposta formulata dal Presidente e dal membro dell'esecutivo delegato al coordinamento della segreteria nazionale compatibilmente con i limiti imposti dal bilancio e sentito il parere del tesoriere.

- **Compiti e modalità di funzionamento**

I componenti la Segreteria nazionale costituiscono uno staff operativo omogeneo e intercambiabile che imposta la propria operatività sulla base di un programma di lavoro concordato, periodicamente supervisionato dal Presidente o dal delegato al coordinamento della segreteria nazionale dell'Esecutivo, coordinate con periodicità di norma mensile dal Direttore e con una attività individuale basata sulla responsabilità e autonomia delle mansioni.

All'interno dello staff di segreteria possono essere individuate dalla Presidenza, dal delegato dell'Esecutivo e dal Direttore delle mansioni specifiche e prevalenti che facciano riferimento a specifici settori di attività del Cnca.

In particolare il Direttore è il responsabile diretto dell'attività operativa della Segreteria nazionale che coordina e della quale organizza l'attività; su mandato del Presidente (al quale risponde direttamente) può di volta in volta partecipare a tavoli istituzionali e/o del privato sociale o a singole iniziative pubbliche. Ha il compito di tenere aggiornato il sito del Coordinamento curando i rapporti con le persone incaricate di fornire le notizie ed il materiale richiesto.

Presenza alle riunioni dell'Esecutivo e del Consiglio nazionale e dell'Assemblea delle quali stende un sintetico resoconto.

E' responsabile del collegamento e delle connessioni operative in raccordo con i delegati all'agenzia nazionale e al tesoriere tra Segreteria nazionale, Agenzia e Amministrazione, produzione culturale ed editoria.

Dell'attività collettiva della Segreteria e dei suoi singoli membri è presentata annuale relazione al Consiglio nazionale.

ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

(art. 9 - 15 dello Statuto)

Il “micro” è il luogo in cui non solo i processi decisionali sono più facilmente controllabili, ma anche dove è possibile quel rapporto faccia a faccia – fonte di senso e di radicamento – senza il quale tanto l'appartenenza al Coordinamento quanto la stessa vita democratica del nostro Paese non sono in grado di alimentarsi.

Con la crescente attenzione alle dimensioni “locali” del governo – conseguente alla crisi del Welfare State e rinforzata dal decentramento in corso in tutti i Paesi europei – stanno assumendo una nuova rilevanza le “comunità locali” (regionali, provinciali e comunali) come orizzonte di riferimento in cui il cittadino partecipa attivamente alla costruzione e sperimentazione di nuove forme concrete di convivenza.

Porre attenzione – come C.N.C.A. – alle dimensioni regionali significa dunque, da una parte, rompere la chiusura oligarchica dei processi decisionali e, dall'altra, promuovere un concreto agire politico diffuso a tutti i livelli della vita sociale, sviluppando una progettualità centrata su realizzazioni parziali che permettono di avviare processi di cambiamento radicati nella vita quotidiana.

- Il livello politico e organizzativo della Federazione Nazionale CNCA decentrato territorialmente è rappresentato dalle federazioni regionali e dalle aree regionali, che vengono attivate su delibera del Consiglio nazionale al raggiungimento di almeno 5 gruppi aderenti. In assenza del numero minimo il Consiglio può individuare una dimensione organizzativa territoriale multiregionale.

A) LE FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali (o Provinciali per le Province autonome) si possono costituire su richiesta dell'assemblea dei gruppi aderenti ad un'Area regionale al Consiglio Nazionale, il quale delibererà in merito. La Federazione Regionale CNCA è costituita in Associazione di Promozione Sociale, e adoterà lo Statuto predisposto dal Consiglio Nazionale e il Regolamento nazionale eventualmente integrato sulla base di specifiche esigenze organizzative locali.

La Federazione Regionale ha le stesse funzioni e deve svolgere gli stessi compiti della Federazione Nazionale, come previsto negli artt. 4 e 5 dello statuto.

L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'assemblea regionale

- **Composizione**

L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti dei gruppi soci secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo. È convocata dal Presidente regionale almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci della Federazione regionale.

E' convocata dal Presidente regionale o su richiesta di almeno metà più uno dei gruppi aderenti.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei gruppi osservatori.

- **Compiti**

All'Assemblea competono tutte le decisioni legate al funzionamento politico/ organizzativo della Federazione regionale, secondo quanto è stato stabilito dallo statuto agli artt. 10 e 11 dello statuto regionale.

- **Modalità di lavoro**

E' convocata su ordine del giorno trasmesso per iscritto ai gruppi aderenti e osservatori ed è presieduta da un membro appositamente eletto dall'Assemblea stessa. Lavora sulla base di relazioni del Presidente regionale e del Comitato esecutivo, gruppi di lavoro per approfondire e discutere le tematiche proposte, plenarie per approvazione di documenti e/o mozioni conclusive.

Di ogni riunione dell'Assemblea nazionale è steso apposito verbale che viene messo a disposizione di tutti i gruppi regionali aderenti e osservatori.

IL PRESIDENTE REGIONALE

- E' eletto dall'assemblea regionale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale. E' candidato di diritto al Consiglio nazionale.

- **Compiti**

Ha la rappresentanza legale della Federazione regionale.

Svolge le seguenti funzioni:

A) nei confronti dei gruppi federati:

- stila il programma annuale sulla base delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea regionale in sintonia con quelle deliberate dall'Assemblea nazionale, lo sottopone al Comitato Esecutivo Regionale e all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 28 febbraio di ogni anno lo presenta al Consiglio nazionale.
- convoca periodicamente le assemblee regionali e ne trasmette con sollecitudine i relativi verbali ai gruppi della regione e alla segreteria nazionale affinché ne dia ampia diffusione nella Federazione
- segue l'iter per l'adesione dei nuovi gruppi ed esprime il parere al Comitato esecutivo regionale sul loro accesso e sulla permanenza dei requisiti di appartenenza al CNCA da parte dei gruppi aderenti – compresa la regolarità nel pagamento delle quote associative- tramite visite personali o per delega
- organizza o favorisce iniziative e strumenti: di sostegno e accompagnamento dei nuovi gruppi e di quelli in difficoltà; di formazione finalizzata alla crescita culturale e operativa dei gruppi stessi; di interscambio di informazione ed esperienze;

B) nei confronti del CNCA nazionale:

- è il riferimento dei gruppi federati per tutto quanto riguarda la circolazione di notizie, richieste e sollecitazioni verso il Consiglio nazionale, la Giunta Esecutiva e la Segreteria nazionale, nonché verso i servizi e le strutture organizzative di cui la Federazione si dota in base allo Statuto
- è in egual misura il riferimento dei medesimi organismi, servizi e strutture nazionali per l'efficace irradiazione ai gruppi della propria area delle notizie, richieste sollecitazioni provenienti dal livello nazionale;

C) nei confronti del territorio:

- rappresenta a livello regionale la Federazione nazionale
- è responsabile e garante delle linee politiche nazionali del CNCA nei rapporti con: i gruppi federati dell'area regionale, le istituzioni pubbliche del territorio, le altre realtà associazionistiche e del privato sociale, i mezzi di informazione
- è riferimento ufficiale della federazione per i privati, le istituzioni, gli enti, le organizzazioni pubbliche e private, di altre regioni e nazionali, che intendano svolgere sul territorio della Regione delle iniziative compatibili con le finalità del CNCA
- su indicazione dei gruppi della federazione regionale promuove con gli organismi pubblici e privati del territorio eventuali iniziative congiunte
- organizza iniziative pubbliche a livello regionale a nome del CNCA anche congiuntamente con altre organizzazioni del territorio

Dura in carica 4 anni. Decade dall'incarico per dimissioni, sostituzione da parte dell'assemblea regionale, o per termine del mandato.

- **Modalità di gestione**

Il Presidente ha il proprio riferimento diretto nel Comitato Esecutivo regionale. Garantisce la gestione collegiale attivando tutte le iniziative ritenute utili alla trasparenza e democraticità della gestione interna.

Può inoltre delegare funzioni e/o attività ad altre persone appartenenti a gruppi federati della federazione regionale pur mantenendone la responsabilità nei confronti della federazione nazionale.

Riferisce sul proprio operato almeno una volta all'anno all'Esecutivo nazionale attraverso il delegato alla Regioni.

IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

- **Composizione**

È costituito dal Presidente regionale e almeno due componenti eletti dall'Assemblea Regionale.

- **Compiti**

Il Comitato esecutivo deve stabilire le modalità di attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea regionale, predisporre il bilancio della Federazione regionale, assumere le decisioni necessarie allo sviluppo dell'Associazione, dividere tra i componenti alcune deleghe per il funzionamento della federazione.

- **Durata in carica**

Dura in carica 4 anni. Decade per dimissioni, sostituzione da parte dell'assemblea regionale, o per termine del mandato. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Esecutivo l'Assemblea regionale elegge il sostituto.

- **Modalità di lavoro**

Viene convocato dal Presidente regionale tutte le volte che lo ritenga necessario o opportuno. Si riunisce su un programma di lavoro presentato dal Presidente e concordato tra i suoi membri.

LE RISORSE ECONOMICHE

La Federazione regionale sostiene la propria attività attraverso le quote associative corrisposte dai soci al CNCA regionale, detratta la quota parte destinata alla Federazione Nazionale; con le risorse derivanti da progetti regionali o locali finanziati da enti pubblici e di cui sia titolare direttamente il Cnca o gruppi federati che si avvalgono della consulenza dal Cnca regionale, da donazioni, lasciti, autofinanziamento dei gruppi, contributi di enti pubblici e/o privati purché questi ultimi non svolgano attività incompatibili con quelle della Federazione, erogazioni liberali e contributi volontari.

Utilizza un conto corrente proprio appoggiandosi possibilmente presso la Banca Etica.

Predisporre rendicontazione annuale amministrativa con relative pezze giustificative da presentare all'Assemblea regionale. Essa verrà trasmessa anche all'Amministrazione nazionale per le opportune operazioni contabili e di bilancio della Federazione nazionale.

IL COMMISSARIAMENTO

La Federazione regionale può essere attivata ove esistano almeno 5 gruppi federati.

L'assenza di programma annuale di attività; la mancata riunione della federazione per un periodo superiore ad un anno; il venire meno alle altre funzioni attribuite alla federazione regionale può determinare il suo commissariamento o la sospensione della sua attività da parte del Consiglio nazionale.

Oltre che per i motivi sopra indicati il Consiglio nazionale può decidere il commissariamento della Federazione regionale anche per manifesta e comprovata incoerenza dalle decisioni di natura politica e di linea culturale decise dall'Assemblea nazionale e dal Consiglio nazionale.

Ove il Consiglio consideri esistenti le condizioni di avvio della procedura di commissariamento dovrà:

- darne comunicazione scritta al Presidente regionale e ai gruppi aderenti della regione interessata;
- convocare in Consiglio nazionale il Presidente regionale per metterlo al corrente dell'orientamento del Consiglio nazionale,
- attivare una riunione della federazione regionale nella quale discutere la situazione e valutare le ipotesi di soluzione proposte dai gruppi
- assumere una delibera di commissariamento da inviare ai gruppi aderenti della federazione regionale.

In caso di commissariamento assume le vesti di commissario un membro dell'Esecutivo nominato dal Consiglio nazionale che avrà anche il compito di individuare e proporre forme, modi e tempi di soluzione della situazione.

Il Commissariamento della Federazione regionale può determinare la richiesta da parte del Consiglio nazionale al Presidente eletto in seno al Consiglio stesso di rassegnare le dimissioni dall'incarico di consigliere nazionale o la presentazione di mozione di sfiducia all'Assemblea nazionale.

B) LE AREE REGIONALI

Ove non vengono immediatamente costituite le Federazioni regionali, la dimensione territoriale viene rappresentata dalle Aree Regionali. Anch'esse vengono attivate su delibera del Consiglio nazionale al raggiungimento di almeno 5 gruppi aderenti. In assenza del numero minimo il Consiglio può individuare una dimensione organizzativa territoriale multiregionale.

I gruppi appartenenti alla stessa area regionale indicano al loro interno il coordinatore regionale e individuano una segreteria di area.

• Compiti dell'area

L'area regionale ha il compito di: promuovere nel territorio la cultura e lo stile del Coordinamento in coerenza con le scelte e le indicazioni del Consiglio nazionale; gestire l'iter di ammissione dei nuovi gruppi; rappresentare il Cnca presso le istituzioni pubbliche e private del territorio regionale; predisporre il programma di attività annuale dell'area da trasmettere al Consiglio nazionale tramite il delegato dell'esecutivo; gestire le risorse economiche assegnate all'area dalla struttura nazionale predisponendo un bilancio annuale dell'area da trasmettere al Consiglio nazionale; predisporre e gestire anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale eventuali progetti finanziati dall'Ente pubblico sulla base di bandi locali e regionali; garantire e vigilare sulla partecipazione dei gruppi aderenti alla vita interna della Federazione e sulla loro coerenza alle linee del Coordinamento.

L'area è tenuta ad organizzare almeno una volta all'anno una riunione con la partecipazione del delegato dell'esecutivo al coordinamento delle aree regionali.

• L'assemblea regionale

E' convocata di norma dal coordinatore regionale o su richiesta di almeno metà più uno dei gruppi aderenti almeno quattro volte all'anno. Indica all'Assemblea nazionale e al Consiglio nazionale il nominativo del coordinatore d'area; decide l'attivazione della segreteria di area; approva il programma annuale di attività; esamina il bilancio annuale dell'area regionale; organizza la propria attività preferibilmente per aree tematiche nominando, ove previsto, referenti regionali alle aree tematiche nazionali.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei gruppi osservatori.

• Il coordinatore

E' eletto dall'assemblea regionale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale ed è indicato dall'assemblea dei gruppi federati della regione all'Assemblea nazionale per il Consiglio nazionale.

Svolge le seguenti funzioni:

D) nei confronti dei gruppi federati:

- stila il programma annuale e il bilancio dell'area insieme ai gruppi e lo sottopone, entro il 28 febbraio di ogni anno alla approvazione del Consiglio nazionale
- convoca periodicamente le assemblee di area e ne trasmette con sollecitudine i relativi verbali alla segreteria nazionale affinché ne dia ampia diffusione nella Federazione
- mette in la stessa cosa del presidente per il percorso di accesso dei nuovi gruppi si esprime sull'accesso dei nuovi gruppi e sulla permanenza dei requisiti di appartenenza al CNCA da parte dei gruppi aderenti – compresa la regolarità nel pagamento delle quote associative- tramite visite personali o per delega
- organizza o favorisce iniziative: di sostegno e accompagnamento dai nuovi gruppi e di quelli in difficoltà; di formazione finalizzata alla crescita culturale e operativa dei gruppi stessi; di interscambio di informazione ed esperienze;

E) nei confronti del CNCA nazionale:

- è il riferimento dei gruppi federati per tutto quanto riguarda la circolazione di notizie, richieste e sollecitazioni verso il Consiglio nazionale, la Giunta Esecutiva e la Segreteria nazionale, nonché verso i servizi e le strutture organizzative di cui la Federazione si dota in base allo Statuto
- è in egual misura il riferimento dei medesimi organismi, servizi e strutture nazionali per l'efficace irradiazione ai gruppi della propria area delle notizie, richieste sollecitazioni provenienti dal livello nazionale;

F) nei confronti del territorio:

- è responsabile e garante delle linee politiche nazionali del CNCA nei rapporti con: i gruppi federati dell'area regionale, le istituzioni pubbliche del territorio, le altre realtà associazionistiche e del privato sociale, i mezzi di informazione
- può essere indicato come riferimento ufficiale della federazione per i privati, le istituzioni, gli enti, le organizzazioni pubbliche e private, di altre regioni e nazionali, che intendano svolgere sul territorio dell'Area delle iniziative compatibili con le finalità del CNCA
- su indicazione dei gruppi dell'area regionale promuove con gli organismi pubblici e privati del territorio eventuali iniziative congiunte
- organizza iniziative pubbliche a livello regionale a nome del CNCA anche congiuntamente con altre organizzazioni del territorio

Decade dall'incarico per dimissioni, sostituzione da parte dell'assemblea regionale, o per termine del mandato.

● **Il Gruppo di coordinamento e la segreteria**

L'area regionale, su proposta del coordinatore e decisione assunta dall'assemblea dei gruppi aderenti, può dotarsi di un Gruppo di coordinamento dell'attività dell'area anche con suddivisione di incarichi al proprio interno e/o da segreteria organizzativa. Entrambi gli organismi rispondono al coordinatore regionale e decadono al momento della cessazione del suo incarico.

Può inoltre delegare funzioni e/o attività ad altre persone appartenenti a gruppi federati dell'area regionale pur mantenendone la responsabilità nei confronti della federazione.

● **Le risorse economiche**

L'area regionale sostiene la propria attività con le risorse destinate all'area dal Consiglio nazionale; e/o derivanti da progetti regionali o locali finanziati da enti pubblici e di cui sia titolare direttamente il Cnca o gruppi federati che si avvalgono della consulenza dal Cnca regionale, da donazioni, lasciti, autofinanziamento dei gruppi, contributi di enti pubblici e/o privati purché questi ultimi non svolgano attività incompatibili con quelle della Federazione.

Predisporre rendicontazione annuale amministrativa con relative pezze giustificative che verrà trasmessa all'Amministrazione nazionale per le opportune operazioni contabili e di bilancio.

● **Il commissariamento**

Per il commissariamento dell'area si faccia riferimento ai criteri e alle modalità previste nell'ultimo capitolo sulle Federazioni regionali.

Sedi regionali del Coordinamento

L'area regionale su decisione assunta dall'assemblea di area può chiedere al Consiglio nazionale l'apertura di una sede regionale del Coordinamento nazionale dotata di rappresentatività formale.

La delibera del Consiglio nazionale di apertura di sede regionale del Coordinamento retta dal coordinatore regionale e dalla Segreteria di area regionale consentirà la nomina di rappresentanti del Cnca regionale in seno a coordinamenti, consorzi, commissioni pubbliche e private a dimensione regionale e la titolarità diretta nella presentazione di progetti agli enti pubblici locali e regionali.

La sede regionale così costituita potrà dotarsi di proprio conto corrente bancario e di gestione amministrativa autonoma che andrà a costituire uno specifico centro di costo del bilancio nazionale.

I GRUPPI TEMATICI

(art. 6 dello Statuto)

Il modello formativo del C.N.C.A. riconosce ed assume come punto di partenza per ogni azione, apprendimento o progettazione il “sapere pratico” già elaborato dai singoli o dai gruppi: conoscenze, abitudini, modi di essere e di fare rappresentano le risorse di partenza – ed a volte i vincoli – per un processo di evoluzione costruttiva di nuovi saperi e di nuovi saper fare radicati nell’esperienza e nella sperimentazione di nuove strategie e modalità di intervento.

Il modello progettuale e di apprendimento del “gruppo tematico”, centrato sul piccolo gruppo di lavoro, è pertanto lo strumento più idoneo per esplicitare e far emergere quanto è già conosciuto ed avviare una comune riflessione critica sull’esperienza in corso da cui muovere per costruire nuovi percorsi e nuove elaborazioni.

- **La loro attivazione**

Il Consiglio nazionale può deliberare, su tematiche di particolare rilevanza, l’attivazione di gruppi tematici nazionali individuandone il referente e definendone compiti e durata dell’attività che può essere a tempo determinato o indeterminato.

A titolo puramente esemplificativo sono gruppi tematici del Cnca: minori; tossicodipendenze; spiritualità, prostituzione, carcere.

- **I loro compiti**

E’ compito dei gruppi tematici approfondire, coinvolgendo i gruppi del Coordinamento che decidono di parteciparvi, i problemi relativi al settore di attività loro assegnato proponendo linee culturali e posizioni politiche al Consiglio nazionale, organizzando seminari nazionali indirizzati sia ai gruppi aderenti che aperti alla partecipazione di persone ed enti terzi, stendendo documenti e testi su argomenti attinenti l’attività del gruppo tematico.

- **Il responsabile del gruppo tematico**

Ogni gruppo tematico è coordinato da un referente indicato dal gruppo e ratificato dal Consiglio nazionale che ha il compito di convocare il gruppo, predisporre e gestire il programma di attività approvato dal Consiglio nazionale, tenere la segreteria organizzativa del gruppo avvalendosi del supporto della segreteria nazionale, tenere i rapporti con i delegati ai gruppi tematici, stendere un verbale di ogni incontro da trasmettere alla segreteria nazionale

- **Condizioni minime di funzionamento**

Il gruppo tematico la cui attività si protrae a tempo indeterminato deve garantire condizioni minime di operatività al di sotto delle quali viene, su decisione del Consiglio nazionale, sospeso.

Esse sono: una cadenza almeno trimestrale di riunioni; la predisposizione di un programma di attività annuale; l’organizzazione di almeno un evento annuale; la trasmissione alla segreteria nazionale dei verbali delle riunioni.

Per l’attività dei gruppi tematici può essere inserito nel bilancio di previsione un contributo annuale, che dovrà essere debitamente rendicontato a cura del responsabile e referente del gruppo.

- **Rappresentanza “politica”**

I gruppi tematici non hanno rappresentanza politica del Coordinamento.

Su decisione della Presidenza nazionale può essere richiesto al responsabile di rappresentare ufficialmente il Coordinamento in contesti e situazioni nelle quali è ritenuto necessario esporre ed esplicitare le idee del Cnca relativamente alle problematiche relative a quello specifico settore.

- **Dimensione territoriale**

I gruppi tematici possono organizzarsi in maniera articolata anche nelle Federazioni e Aree regionali. Le iniziative, riflessioni, elaborazioni messe in atto territorialmente devono diventare patrimonio conoscitivo e culturale della dimensione nazionale dei Gruppi tematici.

- 6 -

L'AGENZIA NAZIONALE

(art. 6 dello Statuto)

“Progettazione”, “Gestione di progetti”, “Formazione”, “Ricerca e documentazione” ed “organizzazione” sono declinazioni diverse di una stessa “azione”: vale a dire che dire “Agenzia nazionale” coincide con un insieme di “attività organizzative” attraverso cui le persone coinvolte assumono responsabilità e si spendono per obiettivi condivisi.

Per questi motivi l’Agenzia intende anche e soprattutto farsi luogo di promozione di una cultura organizzativa condivisa e radicata nello scambio e nel confronto sia fra i vari sottosistemi della Federazione sia con il più ampio contesto sociale in cui il C.N.C.A. si muove. Gli elementi strategici privilegiati vanno dunque nella direzione di favorire il dibattito politico-culturale all’interno del Coordinamento, di costruire – coerentemente con i fini volta a volta individuati - un’efficace presenza sui territori e forme di collaborazione con il mondo istituzionale e con le altre organizzazioni del privato sociale, ed infine di elaborare contenuti ed indicare luoghi e percorsi che permettano la rappresentanza politica dei diritti di quella “popolazione vulnerabile” con cui il C.N.C.A. si confronta quotidianamente.

- **Composizione**

L’Agenzia Nazionale del CNCA è composta da due tipologie di ruoli con diversi livelli di responsabilità:

- a) lo *staff centrale*, formato dai responsabili dei Settori che costituiscono l’Agenzia stessa: a titolo esemplificativo: Progettazione, Formazione, Consulenza, Ricerca e Documentazione. I membri dello staff garantiscono la continuità e lo sviluppo dell’Agenzia, pertanto con essi la Federazione stabilisce un rapporto di collaborazione duraturo nel tempo.
- b) i *collaboratori*, attivati in relazione ai diversi progetti e iniziative che fanno capo all’Agenzia, assumono responsabilità specifiche su incarichi proposti dallo staff in relazione a progetti e iniziative, e ad esso rispondono. Essi entrano a far parte dell’albo di collaboratori del CNCA e, in relazione alle competenze personali, assumono ruoli come coordinatori di progetto, coordinatori di attività particolari esterne alla gestione di progetti, formatori, tutor, responsabili amministrativi di progetto.

Lo staff centrale viene scelto dalla Presidenza su proposta del Delegato all’agenzia, e con lui (la presidenza? Di fatto è con il delegato) si rapporta direttamente. In quest’ottica, per tutti i membri dello staff i tempi del rapporto di lavoro sono collegati con i tempi del mandato della Presidenza.

All’interno dello staff centrale viene identificato un referente con funzioni di raccordo tra le parti e le responsabilità.

- **Compiti e modalità di funzionamento**

L’Agenzia è uno spazio elaborativo, operativo e strutturale atto a raccogliere le diverse esigenze della Federazione e ad attivare percorsi e risorse per dare risposte adeguate attraverso servizi, iniziative, azioni. Pertanto i Settori dell’Agenzia possono essere ampliati o modificati tramite decisione del Consiglio sulla base di proposte formulate dal Delegato all’Agenzia e dalla Presidenza.

Dal punto di vista organizzativo, l’Agenzia è costituita da quattro settori, connessi e complementari tra di loro:

Progettazione, il cui obiettivo centrale è accompagnare la Federazione nello sviluppo di progettualità organiche, innovative, territorialmente sinergiche, in relazione alle trasformazioni delle problematiche sociali e del mondo dell'emarginazione, anche in rapporto alle nuove esigenze lavorative e imprenditoriali.

Formazione, per i gruppi federati e per il CNCA attenta ad elaborare e proporre nuovi modelli formativi, approcci innovativi, processi di cambiamento radicati sui valori, principi di riferimento e prassi della Federazione.

Consulenza-accompagnamento: attività mirata all'“accompagnamento” delle presidenze/aree regionali e dei gruppi nelle azioni di progettazione, gestione progetti e formazione per costruire una metodologia di intervento strutturata e trasferibile.

Ricerca e documentazione: a questo settore viene richiesto di mettere in atto e aggiornare un sistema di ricerca sui bisogni e sulla realtà della Federazione; costruire e attuare un sistema di raccolta dei documenti e informazioni prodotti dalla Federazione ed esterni ad essa, utili per supportare la riflessione; offrire alla Federazione strumenti che favoriscano l'essere interlocutori autorevoli con i diversi soggetti politici e istituzionali.

All'Agenzia fanno riferimento i diversi servizi che si attiveranno nella Federazione, come il sistema Qualità CNCA, il sistema di Valutazione, il sistema di comunicazione ed informazione altro.

Il programma annuale di attività dell'Agenzia è sottoposto alla approvazione del Consiglio nazionale.

L'Agenzia si pone come interlocutore anche per l'esterno della Federazione, quale spazio per proporre, condividere, confrontare, sviluppare contenuti e metodi con altri soggetti impegnati nei servizi alla persona.

Sia per la Federazione che per l'esterno, l'Agenzia potrà proporre attività a pagamento, al di fuori dei progetti finanziati.

Coerentemente con lo sviluppo della Regionalizzazione, l'Agenzia concretizza il proprio operato anche attraverso strutture intermedie collocate nelle Aree Regionali, sia dal punto di vista delle sedi che dell'organizzazione.

- 7 -

L'AMMINISTRAZIONE

Legalità e trasparenza nella raccolta e nell'uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci sono per il C.N.C.A. condizioni imprescindibili perché sia garantita la coerenza tra i principi enunciati e la gestione dell'agire quotidiano. E' pertanto aperto all'esterno e disponibile a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all'organizzazione interna.

• **Composizione**

L'Ufficio è composto da uno staff di persone esperte in gestione amministrativa e rendicontazione finanziario-contabile.

Il loro numero, le mansioni assegnate e il loro inquadramento sono decisi dal Consiglio nazionale su proposta del tesoriere del Coordinamento che ha anche la delega a coordinare e verificare l'attività dell'Ufficio.

Il Coordinamento può avvalersi dell'attività di consulenza di professionisti o di studi tecnici incaricati di supportare l'ufficio nella gestione economico-finanziaria.

• **Compiti e modalità di funzionamento**

E' compito dell'Ufficio amministrazione garantire l'ordinaria gestione economico-finanziaria del Coordinamento sulla base del bilancio di previsione predisposto dal tesoriere al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni utili per una corretta formulazione del bilancio consuntivo, del bilancio e del rapporto sociale. Organizza l'attività amministrativa della Federazione per centri di costo e con possibilità di predisposizione di report trimestrali.

Predisporre tutta la documentazione amministrativa legata alla gestione e rendicontazione dei progetti.

FUNZIONI E COMPITI DEI COMPONENTI L'ESECUTIVO

REFERENTE ALLE FEDERAZIONI E AREE REGIONALI

Sono compiti del referente delle federazioni e aree regionali: accompagnarle nella loro attività, garantire almeno una visita annuale in ciascuna federazione o area regionali, relazionare all'esecutivo e al Consiglio sull'attività delle federazioni e aree regionali, proporre all'Esecutivo e al Consiglio eventuali interventi finalizzati a migliorare il loro funzionamento, sospenderne l'attività o commissariarle.

REFERENTE AI GRUPPI TEMATICI

Sono compiti del referente dei gruppi tematici: accompagnarli nella loro attività, garantire almeno una visita annuale in almeno una delle riunioni dei gruppi tematici, relazionare all'esecutivo e al Consiglio sull'attività dei gruppi tematici, proporre all'Esecutivo e al Consiglio eventuali interventi finalizzati a migliorare il loro funzionamento, a sospenderne l'attività o commissariarli.

RESPONSABILE DELLE POLITICHE CULTURALI ED EDITORIA

Sono compiti del responsabile delle politiche culturali e all'editoria: coordinare la produzione culturale del Cnca raccogliendo il materiale prodotto dai gruppi tematici, dall'Esecutivo e dal Consiglio, curandone la stesura definitiva, creando le condizioni perché venga verificato e approvato dagli organismi del Coordinamento, seguirne la pubblicazione tenendo il rapporto con le imprese tipografiche nel rispetto delle linee editoriali decise dal coordinamento e sulla base di un piano editoriale annuale approvato dall'esecutivo. E' suo compito anche coordinare la pubblicazione del bollettino mensile garantendo la ricerca dei testi e del materiale necessario.

RESPONSABILE DELL'AGENZIA NAZIONALE E DELLA SEGRETERIA NAZIONALE allora qui la cosa era diversa, come facciamo? Attualmente io ho l'agenzia e lucio la segreteria (almeno così mi par di capire)

Sono compiti del responsabile dell'agenzia nazionale e della Segreteria nazionale: coordinare l'attività dell'agenzia nazionale sovrintendendo all'attività dello staff nazionale, predisponendo un piano di lavoro pluriennale da sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo e del Consiglio nazionale; verificare, congiuntamente al Presidente, il lavoro della Segreteria nazionale.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI FEDERAZIONE REGIONALE E DEI COORDINATORI DI AREA REGIONALE

Art. 1

Ogni federazione o area regionale, costituita in base alle modalità previste dallo Statuto, elegge il proprio Presidente o Coordinatore regionale

Art. 2

L'elezione del Presidente o del Coordinatore regionale, avviene in sede di Assemblea regionale, convocata con lettera inviata almeno 21 giorni prima della data stabilita e contenente, oltre all'ordine del giorno, l'invito a presentare la propria o altrui candidatura

Art. 3

In sede di Assemblea elettiva deve essere reso noto l'elenco delle persone la cui candidatura è giunta in tempo utile. E' possibile candidare o candidarsi alla carica di Presidente o di Coordinatore regionale anche durante l'Assemblea stessa purché ciò avvenga prima che chi presiede l'Assemblea dichiari conclusa tale procedura. Tutte le candidature giunte, sia prima che durante l'Assemblea, formano un'unica lista elettorale.

Art. 4

Il voto avviene per scrutinio segreto e hanno diritto di voto i delegati dei gruppi aderenti con il criterio di uno per ogni gruppo. E' ammesso il voto per delega purché venga consegnato per iscritto alla segreteria regionale prima delle votazioni.

Art. 5

Il Presidente dell'Assemblea curerà che tutte le procedure elettorali (dibattito preliminare, nomina di due scrutatori, distribuzione delle schede, consegna e spoglio delle stesse, comunicazione dei risultati) vengano svolte in maniera corretta e vengano salvaguardati i principi di democrazia e trasparenza.

Art. 6

Laddove vi sia una sola candidatura e l'Assemblea in sede di dibattito lo ritenga opportuno si potrà procedere alla elezione del Presidente o del Coordinatore regionale per acclamazione. In questo caso il Presidente dell'Assemblea non darà luogo alle procedure elettorali previste.

Art. 7

Il risultato delle elezioni deve essere tempestivamente comunicato alla Segreteria nazionale completo del verbale di Assemblea dal quale risulti espletata l'intera procedura ed i relativi esiti o la volontà unanime dell'assemblea di acclamare il Presidente o Coordinatore regionale.

Art. 8

Il Presidente Regionale sarà candidato di diritto a Consigliere Nazionale. Qualora non esista la Federazione regionale, l'Assemblea regionale dell'Area propone all'Assemblea nazionale il proprio Coordinatore regionale quale candidato a consigliere nazionale. Essi durano in carica limitatamente al mandato del Consiglio nazionale.

Art. 9

Nel caso in cui dovesse, per qualunque motivo, rendersi necessaria la surroga del Presidente o del Coordinatore regionale si procederà con la massima celerità a nuove elezioni non essendo possibile ripescare l'eventuale primo dei non eletti.

Art. 10

Nell'eventualità di cui all'art. 9 il nuovo Presidente o Coordinatore regionale parteciperà quale invitato alle riunioni del Consiglio nazionale in attesa che in sede di prima Assemblea nazionale utile venga proposta e votata la sua candidatura alla carica di Consigliere nazionale.